



Scuola Secondaria di Primo Grado

“CARLO POERIO”

Corso Vittorio Emanuele, 124

Tel. e Fax 081/7613122

80121 NAPOLI

Distretto Scolastico n. 41

Codice NAMM07800V
C.F. 80061370633

Sito web: www.scuolacarlopoerio.gov.it
PEC: NAMM07800V@PEC.ISTRUZIONE.IT
e-mail: namm07800v@istruzione.it

Napoli, li 06 settembre 2017

Prot. n. 1968 Tit. 1-8

e
e
e

**Al Personale Docente e A.T.A.
agli Esperti e ai Consulenti
agli Alunni
ai Detentori della potestà genitoriale,
ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari
degli Alunni della Scuola Secondaria di
I° Grado “Carlo Poerio”
SEDE**

OGGETTO: *regolamento per l'assolvimento agli obblighi inerenti il divieto di fumo negli ambienti scolastici.*

Il Dirigente Scolastico

VISTO

- l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- l'art. 25 della Legge 24 dicembre 1934, n° 2316, recante il Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico;
- la Legge 11 novembre 1975, n° 584, recante il Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- la Circolare Min. Sanità 5 ottobre 1976, n° 69;
- la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995;
- la Circolare Min. Sanità 28 marzo 2001, n° 4;
- l'art. 52, punto 20 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448;
- l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3;
- il D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
- la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- l'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004, prot. n° 24035/2318;
- la Circolare 14 gennaio 2005, prot. n° 2/SAN/2005;
- la Circolare 25 gennaio 2005, prot. n° 3/SAN/2005;
- la Legge finanziaria 2005;
- il D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;

- ✚ il C.C.N.L. per il comparto scuola 2006-2009;
- ✚ il D. L. 12 settembre 2013, n° 104,

DISPONE

- ✚ il divieto di fumo in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica emarginata;
- ✚ il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica. A tal proposito si precisa che la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n° 584 e s.m.i..

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dalla vigente normativa.

Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

*Il Dirigente scolastico
prof.ssa Daniela PAPARELLA
Firmato digitalmente*